COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 27/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/05/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2021, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 2.272,47 a titolo di spese di istruttoria ed oneri di distribuzione; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19; la restituzione delle quote "eventualmente" versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute; gli interessi legali dalla data del reclamo; le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto riferite alla valutazione preliminare del merito creditizio del cliente; il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri di distribuzione, poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito, integralmente corrisposta a quest'ultimo (produce copia della fattura comprovante il pagamento della predetta provvigione); che lo schema tariffario adottato risulta coerente con la disciplina di cui all'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50; l'esistenza di un

contrasto giurisprudenziale in materia di riduzione del costo del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata, anche in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 262/2022; l'infondatezza della richiesta di rimborso delle rate versate in eccedenza, in quanto non supportata da alcuna prova. Ad ogni buon conto, precisa che le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente a tale titolo; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso poiché infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto poi anticipatamente estinto.
Il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.
Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Più precisamente, "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: in ragione di quell'intervento normativo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 21676/2021, aveva affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei

secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che "l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla medesima sentenza della Consulta proprio per la sua conformità alla sentenza "Lexitor".

Nella citata decisione, il Collegio di Coordinamento aveva anche chiarito che, ai fini della determinazione secondo equità del criterio da applicare per la retrocessione dei costi up front, il criterio preferibile è "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". Il Collegio di Coordinamento aveva inoltre rilevato che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front.

Tanto premesso, nel caso di specie, risulta documentalmente che tanto le spese di istruttoria – come pure può evincersi dalla loro stessa denominazione – quanto gli oneri di distribuzione siano state corrisposti a copertura di una serie di attività chiaramente descritte nel contratto e relative alla fase preliminare alla concessione del finanziamento (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 9568/22; Collegio di Bari, decisione n. 9603/21/2021). Per contro le "Commissioni di gestione" presentano evidente natura recurring e sono state correttamente rimborsate (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8391/22).

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le richieste del cliente mertino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4,40%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota	*37,25%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 500,00	*€ 295,83* ○	€ 186,24 ◉	○		€ 186,24
○	oneri di distribuzione	*(up front)*	€ 3.340,80	*€ 1.976,64* ○	€ 1.244,38 ◉	○		€ 1.244,38
○	commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 1.592,23	€ 942,07 ◉	*€ 593,07* ○	○	€ 942,07	€ 0,00
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○		...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.431**
interessi legali	sì

Quanto alla richiesta di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”, il Collegio rileva che il cliente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa. Peraltro, l’intermediario in sede di controdeduzioni rileva che “le verifiche contabili espletate […] non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a tale titolo”. Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, non ha formulato repliche. Ne consegue che detta richiesta non merita accoglimento.
La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.431,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI